

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE PUBBLICHE DI SOSTA A PAGAMENTO, SENZA CUSTODIA DI VEICOLI, UBICATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOLPIANO E DI TUTTE LE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI PARCOMETRI, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLA RELATIVA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE

CIG: 99161108D5

TRA

COMUNE DI VOLPIANO, (di seguito "**Comune**" o "**Concedente**"), con sedeC.F. e P.IVA....., in personale dellegittimato alla stipulazione del presente contratto

E

[.....], (di seguito "**Concessionario**") con sede legale in [.....], Via [.....], C.F. e P.IVA [.....], in persona del legale rappresentante *pro tempore* [.....]

PREMESSO CHE

- con determinazione n. [.....] del [.....] assunta dal....., è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento sul territorio del Comune di Volpiano per il periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, con facoltà per il Comune, alla scadenza del termine contrattuale della concessione, di prorogare la durata del contratto fino a 6 (sei) mesi ai medesimi patti e condizioni in essere;
- con la medesima determinazione sono stati approvati il Capitolato speciale e i relativi allegati, nonché la documentazione di gara;
- ai sensi della normativa vigente, il Bando di gara è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente Concedente in data [.....], sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. [.....] del [.....] nonché sui quotidiani [.....];
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, espletata tramite la piattaforma di e-Procurement TRASPARE, con determinazione n. [.....] del [.....], la concessione è stata aggiudicata in favore di [.....], con sede in [.....] che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo e che ha offerto una percentuale di rialzo pari al [.....] %;
- l'aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dalla *lex specialis* di gara;

- il Concessionario ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Concessione alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, negli atti di gara e nell'offerta tecnica ed economica dallo stesso presentate;
- il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e le polizze assicurative richieste nel Capitolato Speciale;
- ai fini dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 il Codice identificativo della gara CIG è il n. **99161108D5**

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse così come i documenti allegati alla presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e il Concessionario, ai fini dello svolgimento da parte del Concessionario del Servizio di gestione delle aree pubbliche di sosta a pagamento, senza custodia di veicoli, ubicate sul territorio del Comune di Volpiano e di tutte le attività relative all'installazione e manutenzione dei parcometri, installazione e manutenzione della relativa segnaletica stradale verticale ed orizzontale, secondo le modalità e gli obblighi indicati nel Capitolato Speciale stesso (di seguito, "**Servizio**").

Il Servizio è esercitato con diritto di esclusiva dal Concessionario su tutto il territorio comunale e concerne la gestione di complessivi n. 228 posti auto, dei quali n. 152 in superficie e n. 76 in struttura (parcheggi sotterranei).

Nel corso della durata dell'affidamento il Concessionario sarà tenuto ad eseguire le prestazioni, le opere e gli investimenti indicati nel Capitolato Speciale allegato al Contratto.

In particolare, il Concedente affida in via esclusiva al Concessionario:

- la fornitura, installazione, trasferimento ed eventuale incremento e/o rimozione dei parcometri o di altri strumenti di controllo del pagamento della tariffa per la sosta, ivi comprese tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie, sostituzioni e rinnovi degli strumenti medesimi, oltre alla fornitura dei materiali di consumo necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature medesime e delle parti di ricambio anche in caso di danneggiamenti subiti per atti vandalici;
- l'allestimento delle aree di sosta con realizzazione, approntamento, installazione, posa in opera, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale necessaria a rendere evidente la specifica regolamentazione delle singole aree di sosta a pagamento secondo quanto prescritto dalla vigente normativa;

- l'incasso dei corrispettivi per conto del Comune di Volpiano anche con utilizzo di sistemi innovativi di pagamento, prelevamento, verifica e contabilizzazione, anche attraverso procedure informatizzate, delle tariffe versate;
- l'attività di informazione, sportello al pubblico e assistenza ai clienti in merito al rilascio e all'utilizzo dei documenti di sosta, nonché attività di ricezione e consegna di autorizzazioni che danno diritto a esenzioni o agevolazioni con utilizzo di procedure operative integrate con le attività degli uffici comunali preposti;
- il controllo della sosta nelle aree oggetto della concessione effettuato tramite ausiliari del traffico, a seguito del conferimento, con provvedimento del Sindaco, di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti del soggetto concessionario opportunamente formati ai sensi dell'art. 17 comma 132 della L. n. 127/97;
- la gestione del parcheggio, comprensiva di fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di accesso, uscita e cassa, compresa l'eventuale sostituzione degli elementi tecnici, qualora dovesse rendersi necessario durante il corso di validità del contratto, la fornitura, realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale necessaria al corretto svolgimento del servizio;
- la manutenzione ordinaria del parcheggio interrato e dei servizi accessori (ivi compresi i servizi igienici) e relativa pulizia;
la manutenzione ordinaria (periodica ed in caso di guasto) di tutte le apparecchiature e degli impianti (esempio: pulizia, sostituzione carta e batterie, ripristino a seguito di inceppamento carta, biglietti, monete e banconote, ripristino alimentazione, ecc.);
la manutenzione straordinaria di tutte le apparecchiature e degli impianti (esempio: riprogrammazione delle tariffe, dei tasti, degli schermi ed ogni altro componente utile per il funzionamento di tutte le apparecchiature derivante da guasti di qualsiasi natura, danni propri, atti vandalici o eventi atmosferici), compresa la sostituzione degli interi apparecchi, la fornitura in opera di pezzi di ricambio e comunque quanto altro occorra per assicurare il corretto funzionamento e la gestione degli stessi;
- la rendicontazione degli incassi derivanti dai parcometri e dal parcheggio con accesso meccanizzato;
- lo sgombero della neve e allo spargimento di sale nei pressi degli accessi carrai e pedonale.
- quant'altro previsto nel Capitolato Speciale e nel progetto tecnico offerto dal Concessionario in sede di gara.

Il Concessionario eroga il Servizio secondo termini, condizioni e modalità indicate nel Capitolato Speciale, nel Contratto e nei suoi allegati, oltretutto nella più completa osservanza del principio di trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza del Comune.

La gestione del Servizio sarà effettuata dal Concessionario in piena autonomia organizzativa ed a completo rischio d'impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nel Contratto.

Qualora nel corso della gestione dovessero essere definiti dal Comune nuovi ambiti di parcheggio a pagamento, il Concessionario si obbliga ad estenderne il Servizio, agli stessi patti e condizioni di cui alla presente Contratto, al Capitolato, al Disciplinare e all'offerta presentata, ferma restando la durata della concessione.

L'Amministrazione Comunale, in attuazione della propria politica del traffico e della sosta, ha il diritto di abolire parcheggi a pagamento, di limitarne l'orario di fruizione, di modificarne la tariffazione, di escludere tratti di rete stradale dalla circolazione, a tempo o permanentemente. Il concessionario non potrà

richiedere alcuna forma di compensazione allorché la riduzione dei parcheggi non superi il 20% (venti per cento) dei parcheggi in concessione. A compensazione dei parcheggi soppressi, che eccedano tale limite, il Comune concederà altri parcheggi, tali da compensare il minor incasso.

Qualora il Comune ritenga di accrescere il numero dei parcheggi a pagamento, è sua facoltà estenderne la gestione al concessionario, entro il limite del 20% (venti per cento) dei parcheggi in concessione. Il concessionario, qualora richiesto, ha l'obbligo di gestirlo alle condizioni tutte di cui al presente capitolato, oltre all'obbligo di installare parcometri integrativi, a propria cura e spese, nella misura di uno ogni venticinque nuovi posti e di provvedere a realizzare la segnaletica orizzontale e verticale necessaria. I posti accresciuti vengono conteggiati a compensazione di eventuali successive riduzioni di parcheggi.

Il servizio di gestione dei parcheggi è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà senz'altro sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio in danno e spese dell'inadempiente, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27 del Capitolato.

ART. 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, previa sottoscrizione di apposito verbale da parte dei contraenti, che potrà avvenire anche mediante consegna in via di urgenza effettuata ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 nelle more della sottoscrizione della presente Contratto.

La durata dell'affidamento, in caso di sospensione del Servizio dovuta a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, calamità naturali, scioperi, tumulti, etc.) accertate e riconosciute dalle Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; il Concessionario dovrà dare comunicazione al Comune del verificarsi di tali circostanze, in modo da consentire a quest'ultimo di appurare la sussistenza delle condizioni atte a consentire la concessione della proroga della durata dell'affidamento. La Contratto non è comunque rinnovabile.

Alla scadenza del termine contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto fino a 6 (sei) mesi ai medesimi patti e condizioni in essere.

Fatta salva l'eventuale prosecuzione del servizio in regime di proroga tecnica secondo quanto sopra meglio dettagliato, alla data di scadenza della Contratto, la stessa cesserà di avere efficacia senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune. In caso di subentro di altro esecutore del servizio dedotto in affidamento, il Concessionario dovrà porre in essere ogni attività necessaria ad agevolare detto subentro, favorendo lo svolgimento del servizio senza soluzione di continuità.

Al termine della Concessione trovano applicazione le condizioni stabilite dagli art. 3 del Capitolato.

ART. 4 – CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Concessionario, a titolo di corrispettivo, avrà unicamente diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i parcheggi pubblici a pagamento sul territorio comunale di Volpiano. In tale prospettiva resta espressamente inteso fra le Parti che il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso dal Comune in ragione della prestazione del Servizio e che l'aggio, stimato nel Piano economico-finanziario posto a base di gara, non rappresenta per il Concedente un impegno contrattuale, neppure ai fini del riequilibrio economico-finanziario.

Il Concessionario assume a proprio carico il rischio dell'equilibrio economico e finanziario nella gestione delle aree di sosta a pagamento e di tutti i servizi ed attività oggetto della presente concessione, senza alcun obbligo a carico del Comune per il ripianamento di eventuali perdite di esercizio.

Il Concessionario è tenuto a versare annualmente, per l'intera durata della concessione, in favore del Concedente il canone oggetto dell'offerta economica, quantificato nella percentuale del.....% degli incassi effettivi, al netto dell'IVA e, comunque il canone minimo garantito pari a € 42.838,91 euro/annuo al netto dell'IVA.

Il canone annuo verrà versato al Comune nei termini e secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale.

Il concessionario si obbliga a versare il canone concessorio mediante versamento trimestrale posticipato, da effettuarsi entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, con le seguenti modalità:

- la quota di canone trimestrale di € 10.709,73 (€ 42.838,91 annuo /4 trimestri) - IVA ESCLUSA, qualora gli importi derivanti dalla percentuale stabilita in sede di gara (da calcolarsi sull'incasso effettivo) fossero inferiori al canone minimo;
- la quota derivante dall'applicazione della percentuale, secondo l'offerta economica presentata in fase di gara (da calcolarsi sull'incasso effettivo) nel caso in cui questa somma trimestrale fosse superiore a € 10.709,73 (€ 42.838,91 annuo /4 trimestri) - IVA ESCLUSA.

ART. 5 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLE DOTAZIONI

Salvo il caso di esecuzione anticipata di cui all'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, con la sottoscrizione della Contratto, il Comune consegna al Concessionario gli impianti e le dotazioni funzionali alla gestione del Servizio, e ciò per tutta la durata del Contratto, se presenti. Del processo viene redatto apposito verbale, al quale viene allegato lo Stato di Consistenza.

Nel corso della gestione del Servizio, il Concessionario è tenuto a curare l'aggiornamento dello Stato di Consistenza, nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato Speciale.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha l'obbligo di gestire il Servizio nel rispetto del contenuto del Capitolato Speciale e di quanto recato dall'offerta risultata aggiudicataria. Il Concessionario rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali eventi o circostanze pregiudizievoli che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione dei lavori e della gestione del Servizio, essendo a tal proposito completamente sollevato e manlevato da qualsivoglia responsabilità il Comune ed i funzionari dallo stesso dipendenti.

Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare la continuità del Servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare sia al Comune che agli utenti i casi di interruzione o di irregolarità della prestazione.

Nello svolgimento del Servizio, il Concessionario ha il dovere di rispettare ed applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro e l'obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, ivi comprese le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di:

- a) garantire il corretto presidio e gestione delle apparecchiature, impianti, software e attrezzature secondo quanto indicato nell'offerta risultata aggiudicataria;
- b) realizzare, nel rispetto di quanto indicato in offerta, gli interventi obbligatori previsti dal

Capitolato Speciale;

- c) garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature destinate allo svolgimento del Servizio, senza alcuna interruzione;
- d) realizzare futuri interventi, secondo le richieste formulate dal Comune;
- e) tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno o responsabilità, civile o penale, che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dell'esecuzione della concessione.

Qualora dovessero verificarsi eventuali danni agli impianti e alle dotazioni imputabili al Concessionario e non dipendenti dal normale uso di tali dotazioni, il Concessionario dovrà provvedere al ripristino degli impianti nel termine assegnato dal Comune, il tutto a propria cura e spese. In mancanza, il Comune procederà d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria prestata dal Concessionario ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

L'Ente Concedente garantisce di farsi parte attiva per quanto concerne:

- a) la comunicazione al Concessionario di eventuali modifiche al piano tariffario e di qualsivoglia atto, regolamento, progetto impattante sulle attività affidate e comunque sulle eventuali variazioni apportate alla mobilità urbana. Ogni modifica del piano tariffario deve essere concordata con il Concessionario e formalizzata entro 60 (sessanta) giorni dalla sua effettiva entrata in vigore affinché possa adeguare gli strumenti di pagamento della sosta e di accertamento delle sanzioni alle nuove disposizioni;
- b) la puntuale comunicazione al Concessionario della programmazione comunale degli interventi manutentivi sulle strade.

Il Comune si impegna a concedere, per tutta la durata della presente contratto, le aree meglio identificate nella Planimetria allegata al Capitolato.

ART. 8 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario garantisce le condizioni di erogazione del Servizio contenute nel Capitolato Speciale, assicurando l'attuazione di quanto contenuto nell'offerta risultata aggiudicataria, e rispettando in ogni caso le condizioni minime di tempo in tempo previste dal Comune.

ART. 9 – CONTROLLI

Ai fini della verifica dell'adempimento alle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del Servizio, il Comune può svolgere nei confronti del Concessionario visite ispettive e controlli secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo. A tal fine il Concessionario consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che il Comune ritenga opportuni o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale.

ART. 10 – CONTESTAZIONE DEGLI INADEMPIMENTI E DIFFIDA AD ADEMPIERE

Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali addebitabili al Concessionario sono contestati dal Comune mediante l'invio, con plico raccomandato/PEC/fax, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, il Concessionario può inviare al Comune le proprie osservazioni.

Tenuto conto delle eventuali osservazioni, il Comune può diffidare il Concessionario a provvedere, fissando al proposito un congruo termine.

Nei casi disciplinati dal presente articolo trova applicazione quanto stabilito, sul punto, dal Capitolato Speciale, anche in tema di applicazione delle penali contrattualmente fissate, nonché la disciplina in materia di risoluzione del Contratto nonché di conseguenze da ciò derivanti.

ART. 11 – TRACCIABILITÀ

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Volpiano, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si intenderà risolto in caso di mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente capitolato.

In caso di comunicazione da parte della competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di informazioni interdittive di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

ART. 14 – RECESSO

Ai sensi dell'articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto per le ipotesi previste al comma 1 e dalla parte che vi abbia interesse, per l'ipotesi prevista al comma 2 con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI

In ogni caso di inadempimento, il Concessionario deve tenere indenne il Comune degli oneri da quest'ultimo eventualmente sostenuti per risarcimenti o indennizzi da corrispondere a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Qualora ed in qualsiasi momento fra il Comune ed il Concessionario insorgessero contestazioni sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto ciascuna Parte potrà notificare all'altra, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC/fax, l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto.

Le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario Foro di Ivrea.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 17 – GARANZIE

A garanzia dell'esatto adempimento alle obbligazioni assunte dal Concessionario con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario ha costituito una cauzione pari al [.....]%del valore economico della concessione, mediante polizza fideiussoria [*bancaria o assicurativa*] n. [.....] rilasciata in data [.....] da [.....], contenente la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dal Comune, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.

La garanzia decorre dal giorno di stipula del Contratto ed avrà validità per l'intero periodo di affidamento, e

comunque sino alla presa in consegna da parte del nuovo Concessionario degli impianti e delle dotazioni strumentali alla gestione del Servizio.

Il Comune potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d'ufficio di opere di competenza del Concessionario nonché a rimborso degli oneri che il Comune dovesse sostenere per colpa del Concessionario. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte del Comune, il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla sino all'importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la risoluzione del Contratto.

Il Concessionario ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente efficacia fino ad un massimale minimo di € 10.00.000,00 (euro diecimilioni), rilasciata in data [.....] da [.....], per i danni causati a terzi nell'erogazione del Servizio, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale.

ART. 18 – IMPOSTE, TASSE, CANONI

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali nei termini previsti dall'art. 49 del Capitolato.

Il concessionario dovrà provvedere, oltre alla corresponsione del canone concessorio proposto in sede di gara anche al pagamento delle imposte TARI e TEFA (ed eventuali integrazioni e modifiche delle stesse).

ART. 19 – INCARICATO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Volpiano, ai sensi degli articoli 11 e 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e dell'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stipulazione e registrazione del Contratto sono a carico del Concessionario.

ART. 21 – NORME APPLICABILI

Anche laddove non espressamente richiamate, alla presente Contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell'Autorità, degli enti locali e di altri enti, nonché le norme tecniche attinenti al Servizio.

In caso di potenziali discordanze fra quanto previsto nel Contratto e nel Capitolato Speciale, prevalgono le disposizioni recate dal Contratto.

ART. 22 – ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante della presente Contratto e si intendono allegati alla stessa, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- capitolato speciale ed allegati;
- offerta tecnica e offerta economica ambedue presentate in sede di gara;

– le polizze di garanzia di cui al precedente art. 17.

Degli allegati non viene data lettura per espressa rinunzia dei comparenti

